

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca **Presidente f.f.**, dal Prof. Avv. Domenico Apicella, dall'Avv. Raffaele Cusmai **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 maggio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(341) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO BATTISTOLI (Presidente della Società USD CF Real Bardolino), Società USD CF REAL BARDOLINO - (nota n.6398/609 pf13-14/MS/vdb del 8.5.2014)

Il deferimento

Con provvedimento n. 6396/609 pf 13 14/MS/vdb dell'8 maggio 2014 il Vice Procuratore federale ha deferito il Sig. Battistoli Marcello, all'epoca dei fatti Presidente della USD CF Real Bardolino e la USD CF Real Bardolino per rispondere:

- il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, comma 15, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND del 18.12.2013, emessa a seguito di reclamo proposto dalla calciatrice Rizzi Roberta;
- la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

Con decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND, la USD CF Real Bardolino veniva condannata a corrispondere alla calciatrice Rizzi Roberta la somma di Euro 4.000,00 (€ quattromila/00) in relazione alla stagione sportiva 2012-2013. La decisione non veniva impugnata, nei termini di rito, dinanzi la Commissione Vertenze Economiche diventando, pertanto, definitiva.

Va rilevato inoltre che dopo il deposito del provvedimento e la comunicazione della decisione la USD CF Real Bardolino non provvedeva al pagamento nel termine stabilito di 30 giorni.

A seguito dell'inadempimento, l'Avv. Piras, in qualità di legale della calciatrice Rizzi Roberta, richiedeva il pagamento delle somme così come stabilito dalla delibera della Commissione Accordi Economici Prot. 48/CAE 2013-2014, pubblicata con C.U. n. 117 del 18.12.2013 e faceva istanza per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 94 ter, comma 13, NOIF e dell'art. 8, comma 15, del CGS

Nessuno dei deferiti si è costituito né ha fatto pervenire scritti difensivi.

il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Battistoli Marcello;

- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15, oltre all'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).

Nessuno é comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate al Sig. Battistoli, nella qualità di Presidente della USD CF Real Bardolino; da ciò consegue la responsabilità della Società per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) a Battistoli Marcello;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15 a carico della Società USD CF Real Bardolino.

(340) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE ▪ (nota n. 6396/606 pf13-14/MS/vdb del 8.5.2014).

La Commissione disciplinare nazionale, vista la richiesta di restituzione degli atti, formulata all'odierna riunione dalla Procura federale, al fine di provvedere alla notifica del deferimento al Sig. Maurizio Cortani, riguardando lo stesso anche quest'ultimo; dispone la restituzione degli atti per gli opportuni adempimenti.

(304) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE DEGLI ESPOSTI (Arbitro Effettivo CRA Emilia Romagna) ▪ (nota n. 5296/544 pf11-12/MS/vdb del 27.3.2014)

Il deferimento

La Procura federale della F.I.G.C., con lettera n. 5296/544 del 27 marzo 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Degli Esposti Simone, Arbitro facente parte del CRA Emilia Romagna – Sez. di Bologna, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 40, comma 1 e 3 lett. c), del Regolamento AIA per aver posto in essere un comportamento scurrile e volgare "toccandosi i testicoli", in segno di scherno verso la tribuna in occasione di una contestazione, nel corso della partita Vicenza Calcio Femminile – Nettuno Lido Venezia del 13.11.2011, ed altresì per aver contattato in data 14.11.2011 la giocatrice della società Nettuno Lido Venezia, Sig.ra Centasso Agata Isabella, scrivendo sul profilo facebook della stessa la seguente frase "Ciao, sono l'arbitro di ieri complimenti sei stata la migliore in campo...giuoco maschio e tante botte...", così non rispettando i principi di lealtà,

trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del ruolo arbitrale.

Le memorie difensive

Il deferito ha prodotto memoria difensiva pervenuta in data 23.05.2014, alla quale allegava a supporto della sua difesa anche le dichiarazioni degli assistenti di gara Sig.ri Giannello Denis e Gabriele Kokoli, entrambi associati A.I.A., facenti parte della sezione di Vicenza.

Il dibattimento

Nel corso della riunione del 29 maggio 2014, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione nei confronti del Sig. Simone Degli Esposti della sospensione di mesi 6 (sei).

È comparso di persona il Signor Degli Esposti Simone, il quale nel riportarsi alla propria memoria difensiva, ha respinto ogni addebito sia in ordine al gesto asseritamente offensivo che avrebbe rivolto verso il pubblico in quanto circostanza non corrispondente al vero, così come non avrebbe inviato alcun messaggio alla giocatrice della Società Nettuno Venezia Lido per il tramite del social network Facebook.

I motivi della decisione

Questa Commissione rileva che in merito al primo addebito, ovvero l'aver *“posto in essere un comportamento scurrile e volgare “toccandosi i testicoli”, in segno di scherno verso la tribuna in occasione di una contestazione, nel corso della partita Vicenza Calcio Femminile – Nettuno Lido Venezia del 13.11.2011”*, tale fatto non risulta compiutamente provato dall'attività istruttoria della Procura, in atti, per i seguenti motivi.

Invero, le testimonianze che affermano tale precisa condotta del direttore di gara, risultano ascrivibili a soggetti tutti facenti parte della Società che ha promosso l'esposto del 13.11.2011. Di contro, tale condotta viene invece negata da tutte le testimonianze dei soggetti riconducibili alla Società Nettuno Lido Venezia. In particolare, tra queste, si richiama la testimonianza della giocatrice Centasso Agata Isabella, la quale ha negato di aver visto comportamenti disdicevoli da parte dell'arbitro verso il pubblico ma ha al contempo confermato di aver ricevuto un messaggio da parte del Signor Degli Esposti sul proprio profilo Facebook, nonché dagli assistenti di gara Sig.ri Giannello Denis e Gabriele Kokoli con le dichiarazioni allegate alla memoria difensiva del 23.05.2014. Si rileva altresì che la Sig.ra Scagliari Cinzia, teste di riferimento non tesserata F.I.G.C., risultava presente in tribuna in quanto *“la figlia Giacomazzi Maeva era stata schierata in campo”*, dunque nella sua qualità di genitore di una delle giocatrici della Società esponente Vicenza Calcio Femminile.

Pertanto, questa Commissione ritiene che l'attività istruttoria presente in atti, non prova al di là di ogni ragionevole dubbio in primo luogo che tale gesto sia stato effettivamente posto in essere, ed in secondo luogo una sua eventuale correlazione e causalità con l'intento offensivo segnatamente addebitato. Diversamente, ogni possibile gesto dell'arbitro, potenzialmente volto a diverse finalità rispetto a quelle asseritamente addebitate risulterebbe irragionevolmente sanzionabile.

In merito invece al secondo degli addebiti mossi dalla Procura, ovvero l'aver contattato dopo la gara la giocatrice, Sig.ra Centasso, scrivendo sul profilo facebook della stessa la frase in atti, dall'attività istruttoria risulta che il Sig. Degli Esposti non ha adeguatamente motivato la difesa originariamente mossa, ovvero ad una prima giustificazione con la quale

asseriva una presunta “clonazione” del proprio profilo Facebook, aggiungeva successivamente che “*altre persone a me conosciute hanno accesso al mio profilo, in quanto conoscono la mia “Username e password”*”. Tali affermazioni, infatti, non risultano riprese né approfondite nella memoria difensiva pervenuta. Tuttavia questa Commissione deve anche rilevare che l’episodio contestato risulta del tutto episodico e, secondo le comuni regole che disciplinano l’utilizzo del social network in questione, non risulta, come peraltro testimoniato dalla stessa destinataria del messaggio, che tra il Degli Esposti e la giocatrice, il messaggio fosse preordinato all’instaurazione di un rapporto di “amicizia”; dunque ad un rapporto continuativo tra il deferito ed una tesserata che sarebbe stato in tale caso diversamente censurabile.

Occorre poi evidenziare come l’utilizzo dei social network, la cui diffusione al giorno d’oggi permea qualunque contesto sociale, lavorativo, pubblico o privato, non possa di per sé essere negativamente considerato. Nello specifico, inoltre, l’affermazione asseritamente ascritta al Degli Esposti non contiene frasi oggettivamente censurabili per l’indubitabile ed oggettivo significato che alle stesse può o deve essere ascritto. Anche in merito al secondo addebito, pertanto, la Commissione ritiene di non poter accogliere quanto richiesto dalla Procura.

Sempre in atti, veniva poi contestata la circostanza che il direttore di gara, avvicinato al termine dell’incontro dal dirigente accompagnatore della squadra ospitante, avesse allo stesso riferito l’espressione “*hai visto che ho portato a termine la gara senza comminarvi alcuna sanzione disciplinare*”, nonché di aver pronunciato l’epiteto verso la tribuna “*vi aspetto fuori*”. In merito a tali ultime circostanze, si rileva che le stesse non risultano, allo stato, adeguatamente provate.

In conclusione, non risulta provato, anche in tale caso, che il comportamento del direttore di gara abbia potuto in qualche modo influire sul regolare svolgimento della gara, secondo quanto affermato dalla società Vicenza Calcio Femminile con la missiva del 14.11.2011 ove si affermava che il Sig. Degli Esposti “*ha a nostro avviso arbitrato l’incontro con un metro molto “personale”, lasciando giocare oltremodo le avversarie, che si sono sentite licenziare di operare un gioco maschio oltre i limiti della correttezza sportiva, senza essere adeguatamente riprese da parte del Direttore di Gara*”,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie il Signor Degli Esposti Simone da tutti gli addebiti contestati.

(287) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE PIGNATARO (Presidente della Società ASD Sarnese 1926), Società ASD SARNESE 1926 - (nota n. 5143/470 pf13-14/MS/vdb del 21.3.2014)

La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Giuseppe Pignataro (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sarnese Calcio 1926, della violazione dell’articolo 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, e 8, comma 9 CGS per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione di quanto dovuto al calciatore Simone Errico, sulla base di relativa decisione della C.A.E.

- la Società ASD Sarnese Calcio 1926, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Pignataro, della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica per la ASD Sarnese Calcio 1926, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2014/2015. Per le parti deferite nessuno è comparso né ha fatto pervenire scritti difensivi.

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate al Sig. Pignataro degli articoli del CGS. Da ciò consegue la responsabilità della Società per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a Giuseppe Pignataro: inibizione per mesi 6 (sei);
- alla ASD Sarnese Calcio 1926: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015.

(326) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5927/705 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014)

(327) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5945/440 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014)

(328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5924/703 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014)

(329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5925/704 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014)

La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Giovanni Spinelli (Presidente e legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, della violazione dell'articolo 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, e 8, comma 9 CGS per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione di quanto dovuto ai calciatori Alessandro Cuttone, Stefano Stefanelli, Alex Nodari e Andrea Savini, sulla base di relative decisioni della C.A.E.

- la Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei quattro procedimenti per evidente connessione soggettiva.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 24 (ventiquattro) nei confronti del Sig. Spinelli, della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica per la Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2014/2015, nonché l'ammenda di € 13.000,00 (€ tredicimila/00). Per le parti deferite nessuno è comparso né ha fatto pervenire scritti difensivi.

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate al Sig. Spinelli, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei citati articoli del CGS. Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

a Giovanni Spinelli: inibizione per mesi 18 (diciotto);

alla Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015, e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(305) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (Vice Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 5422/860 pf12-13/GR/mq del 28.3.2014)

(306) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (Vice Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 5412/859 pf12-13/GR/mq del 28.3.2014)

(307) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (Vice Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 5441/863 pf12-13/GR/mq del 28.3.2014)

(308) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (Vice Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 5440/862 pf12-13/GR/mq del 28.3.2014)

(330) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (Vice Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 5864/875 pf12-13/MS/vdb del 15.4.2014)

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei cinque procedimenti per evidente connessione soggettiva.

La Commissione, rilevato che le notifiche relative all'atto di convocazione ai deferiti per l'odierna riunione non sono andati a buon fine, in quanto risultano trasferiti dall'indirizzo indicato nell'atto di deferimento;

dispone la restituzione degli atti alla Procura federale per le incombenze di competenza.

(200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANDREA MENCARELLI (Agente di Calciatori) ▪ (nota N.3862/378 pf13-14/SP/blp del 28.1.2014)

La Procura federale, con atto evidenziato in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione l'Agente di calciatori indicato per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l'anno 2013. Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) nei confronti del Sig. Andrea Mencarelli; nessuno é comparso per il deferito.

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono pacificamente supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge con evidenza la violazione contestata al deferito. Vanno pertanto accolte le richieste sanzionatorie della Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e infligge la sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) al Sig. Andrea Mencarelli.

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Augusto De Luca

* * * * *

(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARBARA FERRACINI (Agente di Calciatori) ▪ (nota n. 3858/346 pf13-14/SP/blp del 28.1.2014)

(194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO: DOMENICO FERRARA (Agente di Calciatori) ▪ (nota n. 3859/347 pf13-14/SP/blp del 28.1.2014)

(226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGO SPERANZA (Agente di Calciatori) ▪ (nota n. 3934/369 pf13-14/SP/ac del 30.1.2014)

(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMILLO MUSELLA (Agente di Calciatori) ▪ (nota n. 3917/362 pf13-14/SP/seq del 29.1.2014)

(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO BOCCI (Agente di Calciatori) ▪ (nota n. 3925/376 pf13-14/SP/ac del 29.1.2014)

A completamento della riunione del 20 marzo 2014 e in riferimento al CU n. 61/CDN, questa Commissione, come precedentemente disposto nel predetto Comunicato, accertata la corretta costituzione delle parti ed il legittimo rispetto dei termini delle notifiche

effettuate solo nei confronti dei Signori Ferracini, Ferrara e Speranza, ai sensi e per gli effetti del vigente CGS, comunica la seguente decisione:

La Procura federale, con atto evidenziato in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione gli Agenti di Calciatori indicati per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale, nonché al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l'anno 2013. Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque) nei confronti dei Signori Barbara Ferracini, Domenico Ferrara, Rodrigo Speranza. Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono pacificamente supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge con evidenza la violazione contestata al deferito. Vanno pertanto accolte le richieste sanzionatorie della Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e infligge la sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque) ai Signori Barbara Ferracini, Domenico Ferrara, Rodrigo Speranza.

Dispone restituirsi gli atti alla Procura federale per l'individuazione del corretto indirizzo cui notificare il procedimento disciplinare nei confronti dei Signori Camillo Musella e Massimo Bocci, risultati trasferiti.

(175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE BOAGLIO (Agente di Calciatori) ▪ (nota n. 3840/381 pf13-14/SP/blp del 27.1.2014)

(203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GIAMMARCO (Agente di Calciatori) ▪ (nota n. 3895/386 pf13-14/SP/blp del 28.1.2014)

(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO MUSELLA (Agente di Calciatori) ▪ (nota n. 3881/388 pf13-14/SP/seq del 28.1.2014)

(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONA D'ERAMO (Agente di Calciatori) ▪ (nota n. 3888/384 pf13-14/SP/ac del 28.1.2014)

A completamento della riunione del 26 marzo 2014 e in riferimento al CU n. 63/CDN, questa Commissione, come precedentemente disposto nel predetto Comunicato, accertata la corretta costituzione delle parti ed il legittimo rispetto dei termini delle notifiche effettuate solo nei confronti dei Signori Boaglio e Giammarco, ai sensi e per gli effetti del vigente CGS, comunica la seguente decisione:

La Procura federale, con atti evidenziati in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione gli Agenti di Calciatori indicati per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale. Nel corso dell'odierna

riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) nei confronti dei Signori Daniele Boaglio e Luigi Giammarco.

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono pacificamente supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge con evidenza la violazione contestata al deferito. Vanno pertanto accolte le richieste sanzionatorie della Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e infligge la sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) ai Signori Daniele Boaglio e Luigi Giammarco.

Dispone restituirsi gli atti alla Procura federale per l'individuazione del corretto indirizzo cui notificare il procedimento disciplinare nei confronti dei Signori Alessandro Musella e Simona D'Eramo, risultati trasferiti.

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Augusto De Luca

“”

Publicato in Roma il 29 maggio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete